



Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

Contributi di promozione per ulteriori misure

Linee guida e condizioni

BASI LEGALI:

- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPubB, CSC 872.150)**

Art. 23 Ulteriori misure

¹ Il Cantone può concedere contributi per altre misure che agevolano l'uso dei mezzi pubblici di trasporto o che promuovono il passaggio a questo genere di mezzi. Si tratta in particolare di:

- a) misure informative, di commercializzazione e di promozione delle vendite;
- b) ulteriori offerte volte a garantire le catene di trasporto e di offerte necessarie in caso di eventi straordinari;
- c) manifestazioni per le quali viene messo a disposizione un allacciamento migliore con i trasporti pubblici a favore dei partecipanti e degli ospiti;
- d) agevolazioni tariffarie conformemente alla legge federale sul trasporto di viaggiatori.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'ordinazione (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 1 LTPubb).

CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi per altre misure che agevolano l'uso dei mezzi pubblici di trasporto o che promuovono il passaggio a questo genere di mezzi.

Requisiti

Let. a: Misure informative, di commercializzazione e di promozione delle vendite

Vi rientrano le campagne informative e di commercializzazione che comportano un beneficio globale intermodale, ad esempio ottenendo uno spostamento dello splitting modale a vantaggio dei trasporti pubblici (art. 23 cpv. 1 OTPubb).

Sono inoltre incluse le misure per il miglioramento (digitalizzato) delle informazioni e dei processi che coinvolgono la clientela; la digitalizzazione come aspetto parziale contemplato alla lettera a consente un'elaborazione dei dati rapida e affidabile con conseguenti ripercussioni anche sui sistemi di trasporto. In Svizzera, ormai da diversi anni si ricorre sempre più spesso a soluzioni basate sulle tecnologie digitali, come per es. le applicazioni per dispositivi mobili in grado di offrire alla clientela del trasporto pubblico di perso-

ne una migliore informazione e consulenza, come anche una facile procedura per l'acquisto dei biglietti. Il collegamento in rete basato sulla comunicazione in tempo reale e sulla digitalizzazione mobile porta a un utilizzo economicamente più efficiente dell'infrastruttura e a un'ottimizzazione del comportamento di mobilità individuale. Questo elemento nasce in particolare in vista della scadenza temporale della legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni (LTD) prevista per la fine del 2030 (art. 8 LTD, CSC 960.100).

Lett. b: Ulteriori offerte volte a garantire le catene di trasporto e di offerte necessarie in caso di eventi straordinari

Le offerte volte a garantire le catene di trasporto devono essere idonee per coprire le esigenze di mobilità nelle prime ore del mattino o tardi la sera (art. 23 cpv. 2 OTPubb). La messa a disposizione di offerte di trasporto pubblico supplementari o che si discostano dall'offerta ordinata si rende necessaria in caso di eventi straordinari, in particolare qualora si verificano pericoli naturali (colate detritiche o eventi simili) (art. 23 cpv. 2 OTPubb).

Lett. c: Manifestazioni per le quali viene messo a disposizione un allacciamento migliore con i trasporti pubblici a favore dei partecipanti e degli ospiti

Un allacciamento migliore con i trasporti pubblici in caso di manifestazioni viene raggiunto se i collegamenti supplementari limitati alla durata della manifestazione servono a ridurre la quota di traffico motorizzato (art. 23 cpv. 3 OTPubb).

Lett. d: Agevolazioni tariffarie conformemente alla legge federale sul trasporto di viaggiatori

Le agevolazioni tariffarie devono essere idonee per aumentare la quota di trasporti pubblici rispetto al traffico complessivo (art. 23 cpv. 4 OTPubb).

Costi non coperti e calcolo

Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali per misure di promozione dei trasporti pubblici ammonta al 50 per cento dei costi non coperti.

Ai costi non coperti vengono concessi segnatamente i seguenti contributi (art. 24 cpv. 1 OTPubb):

- | | |
|--|--------------|
| a) promozione di informazione, commercializzazione e vendite | 30 per cento |
| b) catene di trasporto ed eventi straordinari | 50 per cento |
| c) manifestazioni | 40 per cento |

In caso di agevolazioni tariffarie i costi non coperti corrispondono alla differenza risultante a seguito della misura (art. 24 cpv. 2 OTPubb). Le perdite di guadagno dovute alle agevolazioni tariffarie vengono integralmente indennizzate alle imprese di trasporto da parte del Cantone e di terzi (art. 24 cpv. 2 OTPubb).

CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI DI PROMOZIONE PER ULTERIORI MISURE

I contributi di promozione garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi cantonali (art. 13 cpv. 2 OT-

Pubb). Se l'ordinazione si scosta dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 33 cpv. 1 LTPubb).

Il conteggio finale dei contributi di promozione deve essere inoltrato all'Ufficio entro il termine. In linea di principio, su richiesta il termine può essere prorogato una volta di un anno (art. 4 cpv. 1 OTPubb).

Se si effettuano ordinazioni già prima che venga garantito il contributo, i contributi non vengono concessi a meno che l'ordinazione anticipata non sia stata autorizzata dal Cantone, fermo restando che l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpvv. 2 e 3 LTPubb).

Eventuali contributi della Confederazione devono essere considerati in sede di determinazione (art. 24 cpv. 1 LTPubb) e non sono vincolanti per i contributi cantonali (art. 24 cpv. 2 LTPubb). I contributi di promozione secondo la LTPubb possono essere cumulati e di norma, aggiunti ad altri contributi di Confederazione e Cantone, non possono superare l'80 per cento dei costi non coperti per la singola misura (art. 24 cpv. 3 LTPubb).

REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo foerderbeitraege@aev.gr.ch.
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento delle misure previste, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda e motivazione dettagliata della misura prevista
- Prospetto dettagliato dei costi
- Descrizione delle prestazioni di terzi (Confederazione, Comuni, regioni, ecc.)
- Se del caso: Panoramica del tracciato (manifestazioni o eventi straordinari); convenzioni relative alle agevolazioni tariffarie

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.